

STATUTO

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE PORZIO CATONE RM VIA
FRASCATI 60

Numero REA: RM - 554511

Codice fiscale: 06906240582

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato ⁸ 8

al repertorio n 3432

raccolta n 2016

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I - SEDE, DURATA, SCOPI.

ART. 1)

E' costituita, con sede nel comune di Monte Porzio Catone la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "Il Paese delle Meraviglie - Società Cooperativa Sociale ETS".

ART. 2)

La Cooperativa su delibera dell'Assemblea dei soci può cambiare sede, istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 3)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II - SCOPO OGGETTO

ART. 4) (Scopo mutualistico)

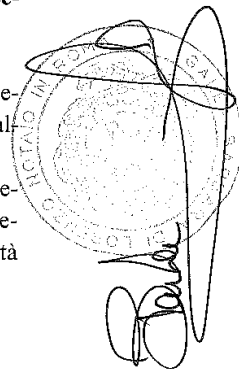
La Società Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, persone svantaggiate, nella definizione di cui all'articolo 4 (quattro) della legge 3 novembre 1991 n. 381, sempre comunque promuovendo l'ideale cooperativo di mutualità e di impresa cooperativa sociale no-profit.

A tal fine la Cooperativa si propone di:

1. stimolare la collaborazione con le altre cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, in modo da rendere il sistema cooperativo più incisivo e produttivo sul tessuto sociale;
2. realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale e offrire quanto altro necessario alla costituzione di altre cooperative;
3. gestire attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lazio, del Ministero del Lavoro, del Fondo Sociale Europeo e di tutti gli Enti Competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;
4. favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività di altre cooperative, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale nonché tramite la commercializzazione dei prodotti e dei servizi offrendoli a terzi, ivi compresi Enti Pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, etc;
5. attuare, anche congiuntamente alle altre cooperative, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti Pubblici sui problemi dell'emarginazione anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, cd rom ed altro;
6. partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, aderendo a centrali Cooperative e/o Consorzi, a loro organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede.

La Cooperativa sociale raggiunge le proprie finalità attraverso l'istituzione e la gestione di:

- a) servizi sociali ed assistenziali diretti a promuovere condizioni di solidarietà nei



Valerio Del Venero

Adelmo Maria Cusani

Riccardo Sobine

Donatella C...

Francesca Mocini

confronti di individui e gruppi sociali in condizioni di difficoltà o emarginazione quali: centri, servizi e comunità diretti all'accoglienza, educazione, riabilitazione, formazione culturale e professionale di minori a rischio, disabili, tossicodipendenti, ex detenuti ed altre categorie socialmente emarginate; centri ed iniziative di accoglienza ed integrazione culturale, sociale e lavorativa per immigrati; centri e servizi socio - sanitari e culturali nonché case di riposo per anziani specialmente se appartenenti a famiglie disagiate;

b) servizi integrativi della vita familiare e scolastica quali:

asili nido, giardini di infanzia, servizi scolastici, doposcolastici e di recupero;

iniziative ricreativo-culturali per le diverse fasce di emarginazione;

laboratori di educazione movimento psico-corporeo, creatività e comunicazione;

assistenza, informazione ed orientamento scolastico e professionale;

c) organizzazione e realizzazione di programmi di ricerca, convegni, conferenze, dibattiti, mostre e simili, aventi ad oggetto l'assistenza psico-sanitaria, l'integrazione ed il reinserimento nella società e nel lavoro di individui, categorie di gruppi sociali emarginati;

d) la promozione e la partecipazione ad attività sociali culturali e ricreative che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e della vita associativa dei soggetti di cui al primo comma di questo articolo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

ART. 5)

La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti se autorizzata dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale parimenti la Cooperativa partecipa alle Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1, della legge n. 381/91 già citata.

ART. 6)

Per il solo fine del conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Può partecipare ai consorzi di cui all'art. 8 della legge.

8.11.91 n. 381, può compiere nel rispetto delle norme di legge vigenti tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessaria od utile al conseguimento dello scopo sociale;

può consentire, qualora il proprio interesse lo richiede, iscrizioni ipotecarie sui propri beni, anche a garanzia di obblighi assunti da terzi, prestare fideiussioni ed avalli; può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati in Italia o nell'ambito della Comunità Europea; può assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso al proprio, non in via prevalente ed escluso il fine di intermediazione mobiliare, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

Può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Può inoltre adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può aderire all'Associazione Nazionale di Categoria ed alla relativa Associazione Nazionale Aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

TITOLO III - SOCI

ART. 7)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. I soci si dividono in:

a) lavoratori

- soci ordinari (persone fisiche - persone giuridiche);
- soci speciali;
- soci persone svantaggiate, nella definizione dell'articolo 4 L. 381/91, che partecipano alla attività sociale compatibilmente con il loro stato soggettivo e che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori (soci o non della Cooperativa, eccettuato i soci volontari);

b) volontari

- prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà: è fatto divieto alla Cooperativa instaurare rapporti di lavoro (dipendente o autonomo), salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso delle attività di volontariato e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

c) finanziatori (di cui all'art. 15 e seguenti);

d) sovventori (di cui all'art. 15 e seguenti).

Soci ordinari.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi le capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quelle della Cooperativa stessa.

Ai sensi della L.381/91 Art.11, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che prevedano negli statuti il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o comunque, in senso ampio, sia indicata la possibilità di favorire iniziative di solidarietà e comunque legate allo sviluppo del Terzo Settore.

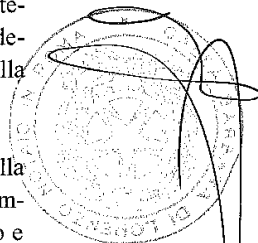
Soci Speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa; nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con



[Handwritten signature]

Valerio del Venere

Nobili Marie Adultera

Poiroti Sabine

Dionisio Der

Francesca Mocini

le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70% di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione di bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi pre-stabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art.11.

Non possono essere soci, cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Potranno essere soci anche elementi con compiti esclusivamente amministrativi e tecnici in numero non superiore al limite previsto dalla legge.

Ogni socio è iscritto nel libro soci con l'indicazione della categoria alla quale appartiene.

ART. 8)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando, per le persone fisiche:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) motivo della richiesta;

- c) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente debitamente correlati dei documenti a sostegno di quanto dichiarato per la categoria dei soci ordinari e della documentazione attestante lo status di persona svantaggiata, proveniente dalla pubblica amministrazione, per quest'ultima categoria di soci;
d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
e) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Per le persone giuridiche:

- a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;
b) numero dei soci (per i soli enti privati)
c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa ed i regolamenti interni;
e) indicazione della persona fisica alla quale compete la rappresentanza nei confronti della Cooperativa.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda (per i soli enti privati);
b) estratto della Delibera dell'Organo sociale che ha deliberato l'adesione;
c) bilancio dell'ultimo esercizio (per i soli enti privati);
d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e abbia richiesto.

Per ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli Enti associati deve essere data comunicazione alla Cooperativa entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Inoltre, sia i richiedenti persone fisiche che persone giuridiche sono tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 45 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo e l'inesistenza di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

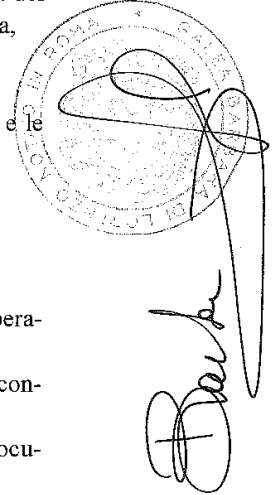
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) Il nuovo ammesso è obbligato:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta;
2. al versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
3. al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Inoltre sono tenuti:



Valerio Lellorovo

Walter Maria Andreatta

Roberto Sabatini

Devisio Dan

Franco Moccia

a) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed inoltre a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Diritti dei soci:

i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.10) La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica;

la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi, che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 29.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti di ammissione indicati dall'art.8.

ART.11)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non partecipando in modo assiduo alla vita della Cooperativa;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa e si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata e mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi e svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;

- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero quando, per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ART.12) Liquidazione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20 lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 può essere corrisposta in più rate unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART.13) Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

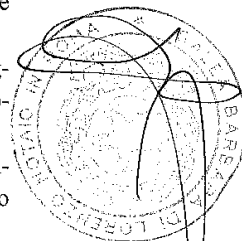
Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7; in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

ART. 14) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il



Paula

Valerio del Vento

Nelli Leone Ador

Riccioli Solina

Donatella

Francesca Moccini

rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Fondo di Riserva Legale.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 15) Norme applicabili.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 C.C. rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 16) Imputazione a capitale sociale.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione di capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.24 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti e sono rappresentati da quote del valore di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove) ciascuna.

I versamenti dei soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

ART. 17) Trasferibilità dei titoli.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto delle altre norme di legge.

ART. 18)

Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria che delibera su tutte le questioni ad essa attribuite dalla legge allo scopo.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono essere tuttavia attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentanti in ciascuna assemblea.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge ed il numero dei voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

ART. 19) Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori.

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 18.

ART. 20) Azioni di partecipazione cooperativa.

La Cooperativa non può emettere azioni di partecipazione cooperativa.

ART. 21) Diritti di partecipazione alle assemblee.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazione separata.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod.civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 22) Strumenti finanziari di debito.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 C.C. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21.

ART. 23) Ristorni.

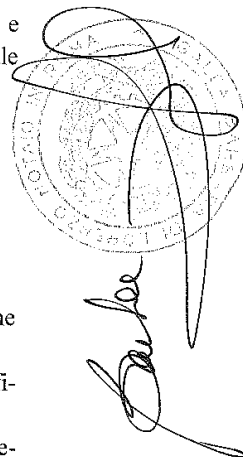
L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nei rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualifica e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità delle quote di capitale sociale sottoscritte.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO



Valerio del Vento

Adli Marie d'Antea
Pierini Sabine
Dimitri Oen
Francesca Motoni

ART. 24)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove) o se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove);
- dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 103,29 (centotré virgola ventinove), destinate al fondo dedicato allo sviluppo o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 15 del presente statuto;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formate con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi degli articoli precedenti;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite di quanto sottoscritto.

Le riserve salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 25) Caratteristiche delle partecipazioni cooperative.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego, dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

ART. 26) Destinazione degli utili.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel ri-

spetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della L. 31.1.92 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della L. 31.1.92 n.59;d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 7;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 19, 20, 23 del presente Statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 24.

Gli utili debbono comunque essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo Mutualistico e l'erogazione del ritorno.

In presenza di quote emesse in favore dei soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f).

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate superino le somme indicate all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la Società si obbliga a redigere il bilancio sociale in base alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 14 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 27)

Il trattamento economico ai soci, appartenenti alle categorie dei soci cooperatori (ordinari e dei soci persone svantaggiate), che prestano continuamente la loro opera nella Cooperativa, dovrà essere determinato, durante l'esercizio sociale, in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei soci che comunque dovrà deliberare a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme sindacali e di legge. Agli altri soci volontari (di cui all'art. 4 della L.381/91), su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

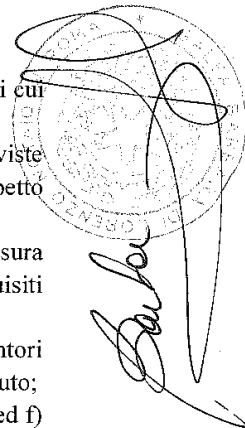
ART. 28) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART. 29) Assemblea dei Soci.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del revisore contabile e loro compensi nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 18 e in ogni caso con le modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 18 e alla relativa delibera di emissione;



Valerio del Venere

Nelli Tavia & Senato

*Pierluigi Sobone
Giovanna Cion
Francesca Motroni*

- c) l'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8;
- d) eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- e) approvazione dei regolamenti interni, con le maggioranze previsti per le assemblee straordinarie;
- f) adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sull'approvazione di programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione, nonché all'occorrenza, come previsto dalla L.142/01, un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea deve inoltre essere convocata almeno un'altra volta nel corso dell'esercizio per esaminare lo stato di attuazione dei programmi sociali.

E' competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o statuto della Cooperativa;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima;
- c) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

ART. 30) Deroghe al voto per testa.

Per i soci finanziatori si applicano gli artt. 18 e 21 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'art. 7 del presente statuto. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale.

ART. 31) Delega di voto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 C.C.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 32) Assemblee separate.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 C.C., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 33)

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione e, qualora non vi provveda, dal collegio sindacale (se previsto), quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, o comunicazione fax, o telegramma o ancora a mezzo messo o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 34)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società e sulla trasformazione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre (3) giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, non oltre dieci (10) giorni dalla data dell'assemblea.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

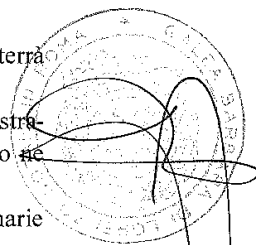
ART. 35)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza da altro socio designato dall'assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 36) Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) a sette (7) membri eletti dal-



[Handwritten signature]

Valerio del Venaro

Valerio Maria

Diavanti Sabina

Diavanti Sabina
Francesca Morini

l'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'art. 18 del presente statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese secondo quanto previsto nell'art. 2383 C.C. 4 comma.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice-Presidente. Nominano di volta in volta per la redazione dei verbali un Segretario.

Ai sensi dell'art. 2389 1° comma e come indicato nell'art. 29 del presente Statuto, i compensi spettanti ai Consiglieri sono stabiliti dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato).

In osservanza dell'art. 2383 C.C., gli amministratori sono revocabili in qualunque momento dall'Assemblea anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 37) Limiti alla rieleggibilità.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi.

ART. 38) Cumulo incarichi/deleghe amministrative.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'Ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'art. 2381, comma 4 C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 39)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche ai Sindaci effettivi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, o a mano, telegramma o comunicazione fax in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette a condizione che sia rappresentato l'intero Consiglio e l'intero Collegio Sindacale (ove nominato) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci o Amministratori oppure loro parenti o affini sino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità, prevale il voto del Presidente; la parità di voto nelle segrete, comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 40)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa senza eccezioni di sorta.

Esso può deliberare, pertanto, in conformità con la legge e lo statuto sociale, su tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all'assemblea, ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare spetta al consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- f) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e sostenerla in giudizio avanti a qualsiasi magistratura;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- h) assumere personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi e consortili;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies C.C. nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dal consiglio stesso.

Il Consiglio inoltre, può nominare il direttore e istituire comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

ART. 41) Presidente e Vice Presidente.

La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Tali figure possono, quindi, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Possono perciò con la firma rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici e pri-

Valerio del Venero

Nelli Dione A Soriente

Pierluigi Soriente

Direttore Amministrativo

Francesca Moccia

vati e istituti di credito. Possono anche rilasciare procure per l'assistenza o la rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad organi giudiziari ed amministrativi e in qualsiasi grado di giurisdizione.

Il Presidente e il Vice Presidente potranno delegare la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa ad altro consigliere o a procuratori "ad negotia" e speciali con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo.

ART. 42) Collegio Sindacale.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale, se nominato, spetta anche la funzione del controllo contabile.

ART. 43)

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C.. L'organo amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci provvedono specificatamente a:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Cooperativa e ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori;
- d) relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica;
- e) esercitare il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti C.C.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 44) Controllo contabile.

Il controllo contabile è di norma esercitato dal Collegio Sindacale, salva delibera dell'assemblea che nomini allo scopo un revisore contabile (o una società di revisione) ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del C.C.

ART.45) Arbitrato.

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la società oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un arbitro unico nominato, quale soggetto estraneo alla Cooperativa, dal Presidente della Camera di commercio Industria e Artigianato di Roma. Quest'ultima dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale di competenza.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro o del Presidente. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.5 17/01/03 e successive modifiche.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 46) Mutualità prevalente.

Ai sensi dell'art. 2514 C.C. la Cooperativa si definisce a mutualità prevalente e prevede:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nelzi Marie Scluta
Daietti Sabine
Institute Stan
Francesca Mocini
Valuo. del Penun

